

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2017/1860 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2017

### che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup>,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»).
- (2) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla RPDC in cui condanna il proseguimento e l'accelerazione dei suoi programmi legati al nucleare o ai missili balistici, ha rilevato la possibilità di sanzioni autonome supplementari dell'UE e ha espresso preoccupazione per la continuazione delle attività della RPDC volte a ottenere valuta forte con cui finanziare i programmi nucleari e balistici.
- (3) Il Consiglio ha inoltre ribadito la politica di dialogo critico con l'RPDC, che combina l'esercizio di pressioni con le sanzioni e altre misure mantenendo aperti, nel contempo, la comunicazione e i canali di dialogo.
- (4) Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che impone ulteriori sanzioni alla RPDC in risposta ai lanci di missili balistici effettuati dalla RPDC il 3 e il 28 luglio 2017. In tale risoluzione l'UNSC ha espresso preoccupazione in particolare per il fatto che cittadini della RPDC lavorano frequentemente in altri Stati con l'obiettivo di generare proventi esteri da esportazioni che la RPDC utilizza per sostenere i suoi programmi vietati legati al nucleare o ai missili balistici.
- (5) L'11 settembre 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2375 (2017) che impone ulteriori misure restrittive in risposta al test nucleare condotto dalla RPDC il 2 settembre 2017 e al pericolo continuo che rappresenta per la pace e la stabilità nella regione.
- (6) In considerazione della minaccia che la RPDC rappresenta per la pace e la stabilità internazionale, dovrebbero essere adottate ulteriori misure restrittive per esercitare pressioni sulla RPDC affinché rispetti gli obblighi stabiliti da diverse soluzioni dell'UNSC. Inoltre, tre persone e sei entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849.
- (7) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 9

1. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi.

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

2. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutti i prodotti petroliferi raffinati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti petroliferi raffinati originari dei territori di tali Stati membri.
3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 2, qualora l'importo dei prodotti petroliferi raffinati forniti, venduti o trasferiti alla RPDC non superi i 500 000 barili durante il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, o 2 000 000 di barili all'anno per un periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2018 e, successivamente, con cadenza annuale, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, caso per caso, la fornitura, la vendita o il trasferimento all'RPDC di prodotti petroliferi raffinati qualora abbia stabilito che tale fornitura, vendita o trasferimento ha esclusivamente scopi umanitari e a condizione che:
  - a) lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni trenta giorni il quantitativo di tale fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati alla RPDC unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione;
  - b) la fornitura, la vendita o il trasferimento di detti prodotti petroliferi raffinati non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSC 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone o le entità designate; e
  - c) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSC 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).
4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»

2) l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 ter

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di petrolio greggio alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui uno Stato membro stabilisca che la fornitura, la vendita o il trasferimento di petrolio greggio alla RPDC ha esclusivamente scopi umanitari e il comitato per le sanzioni abbia approvato preventivamente il carico, secondo una valutazione caso per caso, conformemente al paragrafo 15 della UNSC 2375 (2017).
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»

3) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono vietati:

- a) l'acquisizione, il mantenimento o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo, o in attività o beni nella RPDC;
- b) la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o a entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC;
- c) l'apertura, il mantenimento e l'esercizio di imprese in partecipazione o entità cooperative, nuove ed esistenti, da parte di cittadini degli Stati membri o nei loro territori con entità o persone della RPDC, che le stesse agiscano o meno per conto del governo della RPDC; e
- d) la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).»;

4) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

- «5. Il paragrafo 2, lettera a), non si applica agli investimenti di cui l'autorità competente dello Stato membro interessato ha stabilito che hanno esclusivamente scopi umanitari e a condizione che non siano nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale.»;

5) all'articolo 13, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4) I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettere a) e da c) a g) necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 15 000 EUR. I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettera b), necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 5 000 EUR. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.»;

6) all'articolo 26 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Al fine di eliminare le rimesse nella RPDC e nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti giuridici nazionali applicabili, gli Stati membri non rinnovano i permessi di lavoro per i cittadini della RPDC presenti nel loro territorio, salvo per rifugiati e altre persone che beneficiano della protezione internazionale.»;

7) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
F. MOGHERINI

## ALLEGATO

1. L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, titolo «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottotitolo «A. Persone», è così modificato:

a) le voci esistenti sono rinumerate come 1-30;

b) sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«31.	KIM Jong Sik	Vicedirettore del Munitions Industry Department nel Military Industry Ministry.	16.10.2017	In qualità di vicedirettore del Munitions Industry Department, fornisce sostegno ai programmi della RPDC legati al nucleare e ai missili balistici e ha presenziato a eventi legati al nucleare e ai missili balistici nel 2016, nonché alla presentazione, nel marzo 2016, di quello che la RPDC ha definito un dispositivo nucleare miniaturizzato.
32.	RI Pyong Chol	Data di nascita: 1948 Primo vicedirettore del Munitions Industry Department	16.10.2017	In qualità di primo direttore del Munitions Industry Department, occupa una posizione chiave nell'ambito del programma di missili balistici della RPDC. È presente alla maggior parte dei test di missili balistici, compreso il test nucleare e la cerimonia del gennaio 2016, e fornisce resoconti informativi a Kim Jong Un.»

2. Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, titolo «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottotitolo «B. Entità», sono aggiunte le seguenti voci:

	Nome	Luogo	Data di designazione	Altre informazioni
«5.	Ministero delle forze armate popolari		16.10.2017	Sostiene e dirige la Strategic Rocket Force (forza missilistica strategica) della RPDC, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
6.	Esercito popolare coreano		16.10.2017	L'esercito popolare coreano comprende la Strategic Rocket Force, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali della RPDC. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

3. Il testo seguente è aggiunto nell'allegato III della decisione (PESC) 2016/849 dopo il titolo «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)»:

«A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
1.	KIM Hyok Chan	Data di nascita: 9.6.1970. N. di passaporto: 563410191 Segretario dell'ambasciata della RPDC a Luanda	16.10.2017	Kim Hyok Chan è stato rappresentante della Green Pine, un'entità che figura nell'elenco delle Nazioni Unite, tra l'altro per la negoziazione di contratti per l'ammmodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

## B. Entità

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
1.	Korea International Exhibition Corporation		16.10.2017	La Korea International Exhibition Corporation ha aiutato entità designate ad eludere le sanzioni ospitando la Pyongyang International Trade Fair (fiera commerciale internazionale di Pyongyang), che permette alle entità designate di violare le sanzioni ONU proseguendo l'attività economica.
2.	Korea Rungrado General Trading Corporation alias Rungrado Trading Corporation	Indirizzo: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC Telefono: 850-2-18111-3818022 Fax: 850-2-3814507 Email: rrd@co.chesin.com	16.10.2017	La Korea Rungrado General Trading Corporation ha contribuito a violare le sanzioni imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mediante la vendita di missili Scud all'Egitto.
3.	Maritime Administrative Bureau alias North Korea Maritime Administration Bureau	Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC P.O. Box 416 Tel.: 850-2-18111 Ex 8059 Fax: 850 2 381 4410 Email: mab@silibank.net.kp Sito web: www.ma.gov.kp	16.10.2017	Il Maritime Administrative Bureau ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando il nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni delle Nazioni Unite.
4.	Pan Systems Pyongyang alias Wonbang Trading Co.	Indirizzo: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, DPRK.	16.10.2017	Pan Systems ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea.  Agisce inoltre sotto il controllo e per conto del Reconnaissance General Bureau, che è stato iscritto nell'elenco dalle Nazioni Unite.»